



Università degli Studi di Napoli FEDERICO II

Dipartimento di Architettura

UFFICIO GESTIONE PROGETTI DI RICERCA-ATTIVITA' SUL TERRITORIO

DiARC
Dipartimento di Architettura



ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

TRA

l'Associazione "Via Annia Popilia. Lion" senza scopo di lucro, costituita il 4.05.15 e registrata col n. 516 all'Agenzia delle Entrate il 12.05.2015, formata da soci Lions, nella persona del Presidente *prof.ssa Angela Maria Caruso*, domiciliata per la carica presso la sede legale della stessa Associazione in Viale Aldo Moro, 4 - 75100 Matera - pec: presidente@pec.viaanniapopilia.org (d'ora innanzi denominata Associazione);

E

il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, *prof. arch. Michelangelo Russo*, a tanto autorizzato con D.R. n. 5120 del 10.12.2018 domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento, in via Toledo 402 - 80134 Napoli - pec: dip.architettura@pec.unina.it (d'ora innanzi denominato DiARC);

e di seguito, collettivamente denominate le Parti.

Le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e di Supporto alla Didattica (d'ora innanzi denominato l'Accordo).

PREMESSO CHE

- l'Associazione, persegue il fine di far conoscere, tutelare e valorizzare l'antica via consolare romana *ab Regio ad Capuam*, nota anche come *Via Annia* o *Via Popilia*, perché possa divenire fonte di sviluppo economico e di crescita per i territori delle tre regioni che essa attraversa;
- tra i diversi progetti in corso di realizzazione l'Associazione ha quello di valorizzare degli Anfiteatri e Teatri Romani nel tratto Teano - Paestum;
- il DiARC, nasce nel 2013 nel solco di una consolidata tradizione didattica e di ricerca nel campo dell'Architettura;

Quic

Ar





- il DiARC fonda il suo ruolo sull'integrazione di saperi comuni alla cultura umanistica e a quella tecnico-scientifica: dalle discipline matematiche ai metodi di rappresentazione, dalla storia della città e dell'architettura alle metodologie e tecnologie progettuali alla scala architettonica e urbanistico-territoriale, dal restauro al recupero e alla riqualificazione edilizia;
- il DiARC promuove e gestisce rapporti di carattere scientifico e formativo con Dipartimenti, Centri e Istituzioni culturali nazionali e internazionali;

CONSIDERATO CHE

- le ragioni della collaborazione tra l'Associazione e il DiARC nascono dal presupposto che sia possibile attivare processi di coinvolgimento e sperimentazione di buone pratiche, mediante innovative azioni di conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico basate sulle moderne tecnologie digitali per il rilievo, la rappresentazione interattiva e la comunicazione del bene culturale;
- è possibile mediante le ITC un coinvolgimento attivo e accattivante di nuove fasce di pubblico, segnatamente quelle giovanili, nell'ottica della valorizzazione e dello sviluppo del territorio attraverso nuovi scenari di fruizione interattiva degli spazi;
- è finalità comune delle due Parti sviluppare progetti di ricerca congiunti, volti ad implementare la conoscenza e le modalità di valorizzazione dei beni archeologici ricadenti nelle regioni interessate dal passaggio della Via romana *Ab Regio ad Capuam* ai fini di un rilancio globale del territorio;
- le Parti ritengono utile e funzionale al suddetto scopo applicare tali soluzioni innovative di fruizione soprattutto laddove sussistano oggettive problematiche di sicurezza e/o accessibilità;
- il DiARC con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo1 - Finalità dell'Accordo

L'Accordo è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del DiARC e le attività socio culturali e di ricerca dell'Associazione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- individuazione di innovative forme di rappresentazione volte alla valorizzazione e alla comunicazione dei beni archeologici e storico-architettonici, sia in termini di accesso alla conoscenza che di accesso fisico ai luoghi;
- sperimentare modalità innovative non solo di conoscenza, ma anche di comuni-

Olive
Pag. 2





cazione e di fruizione del bene archeologico, in accompagnamento o addirittura in sostituzione della visita ai luoghi di difficile accessibilità (stampa 3D di modellini in scala di ciascun monumento, realtà aumentata, realtà virtuale, video, modelli tridimensionali interattivi o altri sistemi che si valutassero idonei);

- eventuali altre finalità legate al territorio verranno individuate sulla base dell'avanzamento della collaborazione tra le Parti.

Articolo 2 - Oggetto della Collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi scritti tra le Parti, potrà riguardare:

- a) *attività di collaborazione scientifica;*
- b) *attività di supporto alla didattica;*
- c) *attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.*

a) *Collaborazione scientifica.*

Il DiARC e l'Associazione favoriranno la collaborazione nei settori di cui all'Art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su specifici casi studio, individuati di comune accordo tra le due Parti e/o mediante la partecipazione a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi convenzioni tra le Parti, per le quali verrà nominato un referente scientifico e responsabile per ciascuna parte, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.

b) *Supporto alla didattica.*

L'Associazione dichiara la propria disponibilità ad offrire al DiARC il supporto per attività formative svolte da propri soci qualificati ed esperti nelle forme seguenti:

- azioni di supporto alla didattica a favore dei laureandi o tirocinanti, mediante seminari e tutoraggio;
- coinvolgimento di eventuali realtà territoriali (scuole, associazioni . . .) nei progetti di diffusione e valorizzazione del patrimonio locale.

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi di laurea e di dottorato di ricerca, elaborati, svolgimento di esercitazioni, organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e seminari. Tutte le predette attività saranno programmate tenendo conto delle esigenze dell'Associazione.

c) *Attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate.*

Il DiARC e l'Associazione potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all'Art. 1, per il reciproco coinvolgimento in attività di studio, ricerca e progettualità sotto forma di consulenze tecnico - scientifiche.





Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, il DiARC e l'Associazione si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi del presente Accordo.

Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo

Il DiARC indica quale propri responsabili scientifici del presente Accordo i *proff. Alessandra Pagliano e Angelo Triggianese* giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3 del 10 maggio 2019.

L'Associazione indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo la *prof.ssa Angela Maria Caruso e l'ing. Salvatore Napolitano*.

Le Parti potranno in seguito, ove lo ritengano necessario, concordare la nomina di una apposita Commissione tecnico-operativa utile alla migliore gestione delle attività programmate.

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

La proprietà dei risultati degli studi e delle ricerche verrà definita nell'ambito dei contratti di attuazione del presente Accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università. Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare, se non previo accordo reciproco, i risultati derivanti da studi, ricerche, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività. Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente Accordo, quello della facoltà per il DiARC di pubblicare, previa consenso dell'Associazione i risultati delle ricerche.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero partecipare alle attività poste in essere nell'ambito del presente Accordo.

L'Associazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri soci e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività a supporto del presente Accordo.





Articolo 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'Art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione dell'attività specificamente svolta presso strutture dell'Università, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. Al riguardo, ai sensi dell'Art. 10 del già citato decreto n. 363/98, il Dipartimento assicura al suo personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. Il DiARC garantisce che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi. Qualora il personale dell'Associazione e del DiARC, nel corso di una specifica attività, si trovino in fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività dovrà essere esplicitata solo previo coordinamento delle tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del rischio ed alla definizione ed adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie. In ogni caso la prestazione di attività di collaborazione nell'ambito del presente accordo da parte del personale delle due Parti che si reca presso la sede dell'altra non configura rapporto di lavoro.

Articolo 8 - Durata dell'Accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono l'Associazione e il DiARC dell'Università Federico II come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini del presente Accordo, nonché quelli legati all'esecuzione dello stesso, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente Accordo.

Ofc

Que

M



I rispettivi responsabili (R.P.D.) sono individuati:

- la *dott.ssa Paola Balsamo* per l'Università Federico II;
- *dot. il EMILIO MINASI* per l'Associazione.

Inoltre, le Parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 e 77 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento portabilità dei dati, opposizione, trattamento automatizzato, ove ricorra. A tal fine le Parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente Accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli Artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente Accordo è competente a decidere il Foro di Napoli.

Articolo 11 - Registrazione e spese

Il presente Accordo si compone di n. 6 (sei) pagine, viene redatto in 2 (due) originali ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DiARC sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal C.d.A. del 31.01.2019) ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università approvato dal C.d.A. con delibera n. 47 del 29.1.15

Cfr: <http://www.unina.it/trasparenza/altri>

https://www.unina.it/documents/11958/7580076/CodiceF2_App6AntiCorr_Up3001.pdf

DiARC
Dipartimento di Architettura

per il DiARC
IL DIRETTORE
prof. arch. Michelangelo Russo



per l'Associazione
IL PRESIDENTE
prof.ssa Angela Maria Caruso

Napoli, 21.06.2019

